

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 14/01/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37707-le-invalidita-del-contratto-nullita-e-annullabilita-la-nullita-virtuale-sopravvenuta-e-di-protezione>

Autore: Caruso Vincenzo

Le invalidita' del contratto: nullita' e annullabilita'; la nullita' virtuale, sopravvenuta e di protezione

DIRITTO CIVILE

LE INVALIDITA' DEL CONTRATTO: NULLITA' E ANNULLABILITA'; LA NULLITA' VIRTUALE, SOPRAVVENUTA E DI PROTEZIONE.

Tra le cause che la legge reputa idonee a "sciogliere" il contratto ex art. 1372 c.c., sono da menzionarsi, oltre la rescissione e alla risoluzione che concernono vizi del "rapporto", anche la dichiarazione di nullità e l'annullabilità che riguardano, invece, vizi dell'atto.

La tradizionale bipartizione dell'invalidità contrattuale, costituita da nullità e annullabilità, è stata introdotta dal legislatore del 1942, poiché nel precedente codice del 1865 trovava spazio solo la previsione della nullità sulla base del modello francese.

L'invalidità costituisce la risposta dell'ordinamento a talune anomalie del contratto, giudicato non idoneo a perseguire scopi meritevoli di riconoscimento e di tutela.

Nonostante la dicotomia patologica, l'invalidità costituisce una categoria autonoma e unitaria che, essendo la diretta conseguenza di un giudizio di disvalore formulato dall'ordinamento rispetto ad un negozio considerato non meritevole di tutela, si pone in un rapporto di *genus a species* rispetto alla nullità e all'annullabilità.

Accanto alla categoria dell'invalidità si colloca la controversia sistematica dell'inesistenza, priva di addentellato normativo e ignota al codice civile, che si configura quando le anomalie del negozio assumono una dimensione tale, sotto il profilo strutturale e funzionale, da far ritenere la *fattispecie* neppure esistente per l'ordinamento giuridico.

La categoria dell'inesistenza tende a confondersi con quella della nullità e a sovrapporsi ad essa.

Secondo un'impostazione risalente, l'inesistenza non costituirebbe neppure una categoria giuridica autonoma, distinta dalla nullità.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti sono di diverso avviso e tendono a distinguere le due categorie. In tal senso, una *fattispecie* è giuridicamente rilevante quando viene qualificata tale dall'ordinamento indipendentemente dalla produzione degli effetti. La qualificazione di un'operazione economica come inesistente preclude già a monte la possibilità di considerarla corrispondente ad un determinato regolamento di interessi meritevole di tutela, proprio perché non esiste di essa se non una vuota apparenza che difetta di quel *quid* di elementi necessari senza i quali non può essere neppure accostata alla nozione di negozio.

Il contratto nullo, invece, benché viziato, presenta almeno quella che è stata efficacemente definita "l'impalcatura esterna" di un negozio giuridico e suscita pur sempre l'interesse dell'ordinamento, che nel qualificarlo negativamente presuppone la sua rilevanza giuridica.

La Suprema Corte, con sentenza n°2987 del 20.10.1959, ha avuto modo di precisare, al riguardo, che mentre la nullità è quella grave imperfezione dell'atto che non permette allo stesso di produrre i suoi effetti, l'inesistenza si verifica quando non è possibile identificare alcuna *fattispecie* negoziale, mancando addirittura gli elementi necessari perché si possa avere una figura esteriore di negozio giuridico.

L'inefficacia in senso lato, è sinonimo, di invalidità e designa il possibile esito negativo del normale procedimento di formazione del contratto.

L'inefficacia, in senso stretto, designa invece l'atto di autonomia negoziale che, pur valido perché conforme allo schema legale, è idoneo alla produzione degli effetti tipici per circostanze estrinseche che possono essere contestuali o successive alla sua formazione.

La distinzione rispetto alla nullità si pone, dunque, sia in relazione alla natura del vizio, sia in relazione alla posizione dell'originaria validità.

In altri termini, mentre la validità e l'invalidità sono predicati del contratto considerato come atto e sono l'esito del giudizio di conformità o non conformità dell'atto stesso all'ordinamento, l'efficacia

e l'inefficacia sono predicati del contratto come rapporto e sono l'esito del giudizio di operatività o non operatività dello stesso.

Nel concetto di inefficacia, quindi, deve ritenersi compreso ogni negozio che, sebbene valido e vincolante per i contraenti, non sia idoneo a produrre gli effetti propri di quel determinato tipo o li produca, ma in maniera effimera e non di durata. In quest'ultima ipotesi il negozio viene a trovarsi in uno stato di pendenza fino al verificarsi di una determinata circostanza che, una volta intervenuta, conferisce al rapporto negoziale efficacia cogente con effetto ex tunc.

Alla luce di tali considerazioni è possibile affermare che il concetto di validità-invalidità non sovrappone e non riassorbe in sé quello di efficacia-inefficacia, dal momento che il contratto valido ma inefficace come, ad esempio, accade nel negozio sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale e, un contratto efficace ma invalido.

Tradizionalmente, la nullità viene considerata la forma più grave d'invalidità negoziale.

Sotto il profilo causale, la nullità esprime una valutazione negativa del contratto, da parte dell'ordinamento per la sua deficienza strutturale, ossia per la mancanza o impossibilità originaria di un elemento costitutivo ovvero per la dannosità sociale e, quindi per la sua illiceità.

Nella ricerca degli elementi che consentono di differenziare la nullità dell'annullabilità, in un primo tempo si è fatto ricorso a un criterio di natura quantitativa, diretta a porre in rilievo la maggiore o minore gravità dell'anomalia dell'atto di autonomia privata: in caso di assenza di requisiti essenziali o costitutivi la sanzione non poteva non concretizzarsi nella nullità; nell'ipotesi in cui il difetto riguardasse requisiti non essenziali o non costitutivi ad operare era, invece, l'annullabilità.

Il criterio quantitativo ha ceduto il passo al criterio qualitativo, volto ad attribuire rilievo alla natura degli interessi tutelati: mentre la nullità determina una situazione di contrasto con valori che assumono rilevanza per l'intera collettività, collettività, l'annullabilità va ad incidere su interessi particolari, relativi al singolo contraente.

Le caratteristiche della nullità sono l'insanabilità, l'imprescrittibilità e l'assolutezza dell'azione, mentre quelle dell'annullabilità sono la sanabilità, la prescrittibilità e la relatività dell'azione.

Sul piano degli effetti, il negozio è inefficace, mentre quello annullabile produce i suoi effetti fin quando non intervenga una sentenza di annullamento. La nullità, a differenza dell'annullabilità, può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Nel corso dell'ultimo decennio, tuttavia, l'alternativa ontologica tra nullità e annullabilità e il criterio qualitativo su cui si fonda tale alternativa sono stati messi in dubbio da una serie di eccezioni normative, che prevedono la sanzione della nullità a tutela di interessi non generali, ma particolari, riferibili non alla collettività bensì a sottogruppi di consociati. E' il caso, ad esempio, della normativa a tutela dei consumatori, e di quella posta a presidio degli interessi degli investitori.

Le tipologie di nullità sono elencate nell'art.1418 c.c., che prevede tre categorie: la nullità virtuale, la nullità strutturale e la nullità testuale.

La prima si riferisce a nullità non espressamente dichiarate tali da una specifica disposizione, ma desumibili dall'interprete dal contrasto tra l'atto di autonomia privata e una norma imperativa.

La seconda concerne i difetti strutturali del contratto.

La nullità testuale, infine, si configura ogni qual volta sia la stessa legge a prevederla.

Per individuare il carattere imperativo di una norma e, dunque, stabilire se il contratto si ponga in contrasto con essa, occorre indagare il fondamento della norma e accertare se la stessa sia funzionale all'affermazione di valori di interesse pubblico e di principi fondamentali dell'ordinamento.

In tale contesto giurisprudenziale si è inserita la Suprema Corte, con sentenza n°26257 del 2.12.2005, che ha provveduto a delineare, in maniera netta, i limiti della nullità virtuale ex comma 1, art. 1418 c.c. opera solo quando la contrarietà a norme imperative riguarda elementi estrinseci del contratto, cioè struttura o contenuto del medesimo. Di conseguenza, essa va esclusa quando tale contrarietà riguardi comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione

del contratto e, più specificatamente, si riferisce alla mancanza di informazioni non inerenti la natura o l'oggetto del contratto, ma utili per valutare la convenienza dell'operazione.

Negli artt. 1421-1423 c.c. sono enunciati i quattro caratteri fondamentali che qualificano il regime, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, della nullità.

La nullità è assoluta e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

L'art. 1421 c.c. – nella parte in cui fa salva l'ipotesi che “La legge disponga diversamente” e non esclude la possibilità che vi siano ipotesi di nullità che possano essere fatte valere soltanto da una parte- costituisce il fondamento normativo della categoria della nullità relativa.

Tale categoria possiede dell'annullabilità la caratteristica della legittimazione attiva, della nullità quella, più qualificante, di essere posta a tutela di interessi non solo individuali.

La domanda diretta a far dichiarare la nullità di un atto non è soggetta a prescrizione in base all'art. 1422 c.c.

Il negozio nullo, a differenza di quello annullabile, non può essere convalidato come afferma l'art. 1423 c.c.

La ratio legis che governa tale principio è correlata agli interessi generali che la sanzione della nullità è volta a tutelare: la convalida, in quanto atto di autonomia privata, è ammissibile solo nei limiti in cui verta su situazioni disponibili e, dunque, è esclusa in caso di negozio nullo.

Lo stesso art. 1423 c.c., tuttavia, facendo salva la possibilità che “la legge disponga diversamente” ammette che la regola della non convalidabilità del negozio possa subire delle deroghe.

Il negozio nullo non può produrre gli effetti tipici per i quali è stato concluso. La legge, tuttavia, ammette che, ricorrendo determinati presupposti, possa produrre gli effetti di un diverso contratto, del quale abbia i requisiti di sostanza e di forma se, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, deve ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità ex art. 1424 c.c.

Si tratta di un fenomeno di conversione, ispirato al principio di conservazione del contratto, che si concretizza in una modifica legale dello stesso, diretta ad evitare l'improduttività di effetti causata dalla nullità, nel rispetto dello scopo perseguito dalle parti.

“La nullità delle singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”. Tale disposizione tende a comprimere l'autonomia privata, imponendo autoritativamente il mantenimento del contratto a prescindere dal concreto assetto di interessi diviso dalle parti.

L'art. 1419, 2° co., appena citato presenta analogie con l'art. 1339 c.c., che prevede l'inserzione automatica di clausole, in base ad una scelta di politica legislativa che interviene a modificare o a limitare con l'integrazione legale il contenuto del contratto. Si è posto un problema di un coordinamento tra le due disposizioni. Secondo l'opinione prevalente, il rapporto tra l'art. 1419, 2° co, e l'art. 1339 c.c. non si configura in termini di antitesi o di sovrapposizione, ma di complementarità. Ciascuna di tali disposizioni contribuisce a determinare l'ambito di applicazione dell'altra: l'art. 1339 c.c. si configura come norma generale che indica quando si verifica la sostituzione che è presupposta dall'art. 1419 c.c., che invece si limita a recepire il fenomeno sostitutivo e a disciplinarne gli effetti rispetto al problema della nullità parziale.

La sostituzione di diritto di clausole può verificarsi anche in difetto di una espressa previsione della norma imperativa, nel caso in cui la nullità della clausola sostitutiva sia soltanto virtuale.

L'annullabilità è una forma di invalidità che assoggetta il contratto alla sanzione dell'inefficacia, previa pronuncia giurisprudenziale costitutiva.

Nelle ipotesi di annullabilità, pertanto, gli effetti del contratto si producono, ma possono venire eliminati se il contratto venga impugnato dalla parte nell'interesse della quale l'invalidità è stabilita, secondo la Cassaz. Sez. Un. n°3363 del 18.7.1989.

L'annullabilità si atteggia quale generale rimedio a tutela della parte che abbia espresso un consenso non del tutto consapevole ovvero formatosi in maniera non corretta a causa di fattori propri della parte ovvero provenienti dall'esterno.

Legittimata attiva all'azione di annullamento è la parte nel cui interesse è sancita l'invalidità del contratto e, dunque, la parte che non ha espresso un consenso integro a causa del proprio stato di incapacità ovvero per un vizio del processo di formazione della propria volontà negoziale. Alla parte legittimata, pertanto, spetta la decisione se mantenere o meno il contratto.

Gli effetti del contratto divengono stabili e definitivi a seguito della prescrizione dell'azione di annullamento.

La sentenza di annullamento elimina retroattivamente gli effetti del contratto annullato e tra le parti importa il ripristino della situazione di fatto e di diritto preesistente al negozio annullato. Ne consegue la possibilità di ripetere quanto prestato in esecuzione del contratto.

L'annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede e a titolo oneroso, salvo che l'annullamento derivi da incapacità legale.

IL contratto annullabile può essere sanato mediante convalida da parte del contraente legittimato ad esperire l'azione di annullamento.

La rettifica è il negozio unilaterale e recettizio mediante il quale la parte non in errore rende definitivamente efficace il contratto modificandone il contenuto conformemente all'originario intento effettivo della controparte.

Sono cause di annullabilità del contratto l'incapacità di agire e i c.d. vizi del consenso.

A norma dell'art. 1425, 1° co. c.c., è annullabile il contratto se "una delle parti era legalmente incapace di contrattare". Sono legalmente incapaci di contrattare coloro che non hanno ancora acquisito la capacità di agire ovvero l'hanno perduta.

La giurisprudenza assume una nozione ampia di incapacità di intendere e di volere: senza richiedere necessariamente che ricorra la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive del soggetto ritiene sufficiente, ai fini della configurabilità della fattispecie, una diminuzione delle facoltà intellettive e/o volitive tale da ostacolare o impedire una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente.

La prova dello stato di incapacità naturale di uno dei due contraenti, accertata al momento della stipulazione, non vale senz'altro, a procurare l'annullamento del contratto. L'art. 1425, comma 2, c.c., infatti, richiede un *quid pluris*, ovvero sia che "ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 428 c.c.". La formulazione dell'art. 428 c.c. ha posto problemi interpretativi di coordinamento normativo e provocato il formarsi di due diversi orientamenti. Un primo orientamento sostiene l'applicazione dell'art. 428, comma 1, c.c. anche alla materia contrattuale, mentre un diverso orientamento afferma la reciproca autonomia dei due commi dell'art. 428 c.c.

In tal senso è orientata anche la giurisprudenza, secondo cui per l'annullamento del contratto è sufficiente il requisito della malafede, intesa come stato soggettivo/psicologico di consapevolezza di uno dei contraenti dello stato di menomazione delle facoltà intellettive/volitive dell'altro contraente.

La volontà che muove un soggetto a concludere un determinato contratto, o a concluderlo a determinate condizioni, deve formarsi in modo libero e consapevole. Talora, invece, il processo di formazione della volontà presenta delle anomalie "a causa di un errore, di un dolo o di una violenza".

L'errore è la falsa rappresentazione della parte in ordine al contratto o ai suoi presupposti. Esso può incidere sul processo di formazione della volontà negoziale determinando una volontà alterata, c.d. errore-vizio o errore-motivo, ovvero può colpire la dichiarazione della volontà determinando una divaricazione tra quanto voluto e quanto dichiarato, c.d. errore ostativo, in cui si fa rientrare anche l'errore nella trasmissione della dichiarazione da parte della persona o dell'ufficio a ciò incaricato. A ben vedere, nell'ipotesi dell'errore ostativo, ciò che manca è esattamente la volontà: quanto dichiarato infatti non è voluto; e quanto effettivamente voluto non è esteriorizzato in una coerente dichiarazione.

L'art. 1428 c.c. prevede che l'errore è causa di annullamento quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.

L'errore assume rilevanza quando incide sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà a cagione della quale la parte è stata indotta a manifestare la propria volontà ex Cassaz. Sez. III, n°21074 del 1.10.2009 e Cassaz. 24.8. 2004. L'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima che alla sua essenzialità e riconoscibilità, alla circostanza che la sua volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione.

Si discute se l'errore di diritto sui motivi possa costituire causa di annullamento del contratto.

La tesi affermativa si basa sul dettato letterale dell'art.1429 c.c., che qualifica essenziale l'errore di diritto quando sia stato la ragione unica e principale del contratto.

Secondo la tesi opposta, l'errore sui motivi, di fatto o di diritto, non è di regola causa di annullamento del contratto. L'irrilevanza dell'errore sul motivo si giustifica alla luce della normale irrilevanza degli elementi psicologici che inducono un soggetto alla stipulazione e che non entrano nel contenuto del contratto.

Oltre che essenziale l'errore deve essere riconoscibile. L'errore si considera tale quando in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo ex art. 1431 c.c.

La violenza è la minaccia che costringe un soggetto a stipulare un contratto ovvero a subirne un determinato contenuto. Esso vizia il consenso e rende annullabile il contratto ai sensi dell'art.1427 c.c.

La violenza quale vizio del consenso è in primo luogo la c.d. violenza morale o psichica, ovverosia la minaccia di un male per costringere un soggetto a prestare il consenso. In questo caso il soggetto presta il consenso, ma solo in quanto costretto e per sottrarsi al male minacciato.

Diversa ipotesi è quella della c.d. violenza fisica, intesa come fatto dell'altro contraente o del terzo che provoca una dichiarazione non voluta come nel caso di sottoscrizione forzata del contratto. In tal caso manca la volontà del contraente ed il contratto è nullo per mancanza del consenso.

Il dolo, invece, è da intendersi come qualsiasi forma di raggirio che altera la volontà contrattuale della vittima.

A norma dell'art. 1439 c.c., il dolo rende annullabile il contratto quando sia stato determinante del consenso, quando cioè in assenza del raggirio la parte non avrebbe contrattato c.d. dolo vizio o causam dans. Ove invece il raggirio non sia stato determinante del consenso e tuttavia, in assenza di esso, la stipulazione sarebbe avvenuta a condizioni diverse, c.d. dolo incidens, il contratto resta valido, ma il contraente in mala fede è chiamato a rispondere di danni ex art. 1440 c.c.

Autore del dolo, c.d. deceptor, può essere anche il terzo e quindi non solo uno dolo del terzo dei contraenti. Il dolo del terzo è causa di annullamento del contratto quando esso era noto al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Occorre dunque che il contraente abbia conosciuto, al momento della stipulazione del contratto, la macchinazione del terzo e ne sia rimasto avvantaggiato; in caso contrario il contratto resta perfettamente valido.

Il concetto cardine della fattispecie del dolo è il raggirio inteso quale stratagemma idoneo a trarre in errore l'altro contraente e a carpirne il consenso. Il raggirio si concretizza in genere in un comportamento commissivo complessivo che sia idoneo a influire sul consenso.

Nella fattispecie del dolo commissivo rientra il mendacio consistente in una dichiarazione con la quale si muta il vero.

Ai fini dell'annullamento del contratto, la menzogna, al pari del mendacio, deve essere tale da indurre in errore il contraente e tale errore deve assumere valore decisivo ai fini del consenso, tenendo conto altresì della materia del negozio, delle circostanze e delle condizioni soggettive della persona cui le dichiarazioni menzognere o mendaci sono rivolte.

Si discute se la semplice reticenza possa integrare il dolo quale vizio del consenso.

L'orientamento giurisprudenziale prevalente riconosce che la reticenza, entro certi limiti, può costituire causa di annullamento del contratto.

Di regola, di per sé sola, la reticenza, non integra gli elementi configurativi del dolo omissivo, in quanto non muta il vero ma realizza una condotta passiva con cui una parte si limita a non contrastare la percezione della realtà cui l'altra parte è pervenuta.

La reticenza come dolo-vizio implica la conoscenza da parte dell'agente delle false rappresentazioni che si riproducono nella vittima e la coscienza che sia possibile determinarne la volontà con artifici specificatamente volti all'inganno. La reticenza rileva come dolo nella misura in cui si inserisce in questo comportamento complessivo, maliziosamente congegnato.

Si discute, poi, se un contratto posto in essere in violazione di un precetto penale debba ritenersi automaticamente nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1 c.c.

In giurisprudenza si è affermato il principio che illiceità penale e illiceità civile non sempre coincidono, ragion per cui è necessario accertare di volta in volta in che modo la trasgressione di determinati divieti penali acquisti rilevanza sull'economia dei rapporti privati, tenendo conto altresì dei rimedi predisposti dal legislatore civile per l'inadempimento contrattuale.

Ciò non esclude che vi siano dei casi in cui il comportamento penalmente illecito è idoneo a determinare anche l'illiceità della causa e quindi la nullità del corrispondente contratto. Si pensi all'associazione per delinquere, o al reato di ricettazione o a quello di corruzione. A ben vedere, in tali ipotesi a determinare direttamente la nullità è l'autonomo rilievo civilistico dell'illiceità relativa a uno degli elementi del contratto, non già la norma penale imperativa ai sensi del comma 1 dell'art. 1418 c.c.

La nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, anche in sede di giudizio di legittimità, purchè quivi non siano necessarie nuove indagini o accertamenti di fatto. Viene fatta salva la preclusione da giudicato interno, che scatta quando sulla questione di nullità sia intervenuta statuizione del giudice inferiore non impugnata con specifico motivo di gravame.

L'orientamento giurisprudenziale tradizionale sottopone l'operatività pratica della regola della rilevanza d'ufficio a limitazioni connesse al tipo di azione esercitata e, correlativamente, al tipo di pronuncia richiesta al giudice. Più recentemente, con due sentenze gemelle nn° 26242 e 26243 del 12.12.2014 la Cassazione ha statuito che il giudice ha l'obbligo di rilevare sempre una causa di nullità negoziale in tutte le azioni di impugnativa negoziale. Inoltre, il giudice ha la facoltà di dichiarare nel provvedimento decisorio sul merito la nullità del negozio e rigettare la domanda dell'attore con la specificazione che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullità del negozio.

La Corte di cassazione è solita affermare, già da tempo, che il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 c.c. va coordinato col principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., sicchè solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione, di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare, in qualsiasi stato e grado del giudizio, l'eventuale nullità dell'atto, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti; al contrario, qualora la domanda sia diretta a fare dichiarare l'invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, la deduzione di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e di una qualsiasi nullità o di un fatto costitutivo diverso dall'inadempimento, sono inammissibili: né tali questioni possono essere rilevate d'ufficio, ostandovi il divieto di pronunciare ultra petita, ex Cassaz. 14.10.2005 n°19903 e Cassaz. 14.1.2003 n°435.

Si segnalano, tuttavia, recenti aperture al rilievo incidentale della nullità.

La Corte di Cassazione, aderendo a una precisa impostazione dottrinale, ha affermato in termini decisi che la nullità di un contratto del quale sia stato chiesto l'annullamento può essere rilevata

d'ufficio dal giudice, in via incidentale, senza incorrere in vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l'assenza di ragione che determinino la nullità del contratto. Pertanto, il rilievo di quest'ultima da parte del giudice dà luogo a pronuncia non eccedente i limiti della causa, la cui efficacia va commisurata alla domanda proposta, potendo quindi estendersi all'intero rapporto contrattuale non ricadente nell'ipotesi di cui all'art. 1446 c.c.

Tra le invalidità del contratto rilevano poi la nullità sopravvenuta e la nullità di protezione.

La prima si ha quando una nuova legge interviene a disciplinare un determinato contratto, stipulato precedentemente alla sua entrata in vigore, che non abbia ancora esaurito i propri effetti. In tal caso, sorge il problema di stabilire se tale disposizione sopravvenuta, nell'ipotesi in cui sia diretta a vietare quella stipulazione negoziale, possa determinarne la nullità.

Il problema si pone solo per i contratti ad esecuzione continuata e per quelli ad esecuzione differita, e non per quelli che, al momento dell'entrata in vigore della legge sopravvenuta, abbiano già esaurito i propri effetti.

La dottrina tradizionale, partendo dal presupposto che la nullità rappresenta un vizio originario dell'atto di autonomia posto in essere dai privati, esclude che l'intervento successivo del legislatore possa incidere, determinandone l'invalidità, su un contratto stipulato precedentemente alla sua entrata in vigore. Tale dottrina, esclusa la nullità sopravvenuta, ritiene che al più possa configurarsi un'ipotesi di inefficacia.

La Cassazione, nell'ultimo decennio, ha affrontato il problema dell'invalidità successiva in una serie di decisioni concernenti la fideiussione per obbligazioni future. In un primo momento, la Corte aveva ritenuto che la norma contenuta nell'art.10 della legge n° 154 del 1992, diretta ad imporre la fissazione dell'importo massimo garantito, avesse portata innovativa e, non avendo efficacia retroattiva, non potesse determinare la nullità delle fideiussioni per obbligazioni future rilasciate anteriormente alla sua entrata in vigore, ma potesse tuttavia privarle di effetti rispetto alle obbligazioni sorte in epoca successiva, ex Cassaz. n°831 del 28.1.1998. Di recente, invece, la Suprema Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione, ha mutato orientamento: pur ribadendo che la sopravvenienza dell'art. 10 della legge n. 152 del 1992 non incide sulla validità e sull'efficacia della fideiussione fino al momento della sua entrata in vigore, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca sorte prima della predetta data, ha affermato, invece, con riferimento al periodo successivo, la nullità sopravvenuta della stessa fideiussione in base alla sentenza della Cassaz. n° 2871 del 9.2.2007.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto ripetutamente a sanzionare con la nullità fattispecie in cui ravvisa la lesione di interessi individuali e particolari, relativi alla posizione di contraenti che si trovano in una situazione di debolezza e in presenza, quindi di un'asimmetria contrattuale.

In tali circostanze lo strumento dell'annullabilità non viene più ritenuto sufficiente per tutelare l'interesse del singolo, considerato, per lo più, incapace di provvedere alla cura dei propri interessi, tutelati più efficacemente con la sanzione della nullità, caratterizzata da una disciplina intermedia con l'annullabilità.

Si è, così, affermata la categoria della nullità relativa, in cui la legittimazione a farla valere è conferita solo a determinati soggetti.

Il limite alla legittimazione attiva sembra essere il riflesso, oltre che della riferibilità dell'interesse protetto a un soggetto determinato, del peculiare modo di operare della nullità relativa: nei confronti del soggetto legittimato la situazione giuridica a cui ha dato vita il negozio è da considerare come attualmente inesistente, così che non incombe su di esso l'onere di un'iniziativa processuale per far accertare l'inoperatività del negozio nei suoi confronti.

Il concetto di nullità relativa risulta strettamente e intimamente legato al concetto di nullità di protezione; categoria, questa, che ricorre in quelle ipotesi in cui la nullità è comminata per l'inosservanza di norme poste a tutela del contraente che versi secondo la legge in condizione di debolezza rispetto alla controparte contrattuale. Dal momento che, in tali ipotesi, la pronuncia di

nullità potrebbe in concreto danneggiare la parte che la legge vuole proteggere, il legislatore riserva al solo contraente protetto il potere di fare valere la nullità, negandolo alla controparte: il limite alla legittimazione attiva si salda allora con la ratio protettiva della norma, che verrebbe vanificata ove fosse consentito di dedurre la nullità anche a soggetti diversi da quello destinatario della tutela. Individuata l'unica differenza di valore sostanziale tra nullità assoluta e relativa nella minore ampiezza della cerchia dei soggetti legittimati a far valere la seconda, si discute se la legittimazione ristretta sia compatibile con la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice tipica della nullità classica. In caso di nullità relativa, secondo un indirizzo giurisprudenziale, viene meno il potere del giudice di rilevarla ex officio. A fondamento di tale convincimento risiede l'incompatibilità logica fra il carattere relativo della nullità e il rilievo d'ufficio ad opera del giudice italiano (Cassaz. Sez. Un. 19.11.1974 n°3508 e Cassaz. 24.5.2005 n° 10920) in posizione diametralmente opposta rispetto alla pronuncia della Corte di Giustizia secondo cui al giudice spetta il potere di valutare d'ufficio l'illiceità della clausola del contratto anche in caso di nullità relativa(Corte Giust. 4.6.2009).

Dott. Vincenzo Caruso